

Riunione del 4 febbraio 2010

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli
 Avv. Amato Montanari

CAF/14/09/010 - Appello della società Amendola Volley Modena ASD avverso i provvedimenti del G.U.R. Emilia Romagna C.U. n. 10 del 10.12.2009 (ripetizione della gara n° 861 del Campionato Regionale Femminile di Serie C - Gir. B 2009/2010 c/ ASD Atletico Bologna).

LA C.A.F.

letti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

1. Con la decisione in epigrafe, il G.U.R. Emilia Romagna così deliberava:
“Il Giudice Unico Regionale verificata l'irregolarità dello svolgimento della gara 861, ne dispone la ripetizione entro 15 giorni”.

Lo stesso G.U.R., con successiva nota titulata *"Integrazione al comunicato n. 10 provvedimenti disciplinari del 10.12.2009"* specificava che *"la decisione della ripetizione della gara è motivata dal fatto che è stato accertato sul referto di gara un errore di rotazione ai danni della società Atletico da parte del segnapunti, irregolarità non ravvisata dalla coppia arbitrale, che ha influito sul successivo svolgimento della gara"*.

2. Con ricorso affidato al servizio postale il 18.12.2009 e pervenuto il 21.12.2009 (il giorno stesso in cui aveva luogo la ripetizione della gara) la Amendola Volley Modena ASD proponeva ricorso a questa Commissione, lamentando l'erroneità ed ingiustizia della decisione impugnata, in virtù dei seguenti motivi:

- a) Violazione dell'art. 70 del Reg. Giurisd., generica e lacunosa motivazione del provvedimento.
- b) Erronea valutazione del referto di gara.

Sulla scorta di quanto precede il sodalizio appellante così concludeva *“ In via cautelare: sospendere sino alla decisione del presente giudizio il provvedimento del 10.12.2009 del Giudice Unico Regionale dell'Emilia Romagna che ha disposto la ripetizione della gara n. 861 del campionato di serie C femminile, girone B, entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'albo del provvedimento stesso. Nel merito: acquisiti ai sensi dell'art. 94 Reg. Giur. gli atti del procedimento e valutati il referto di gara ed il rapporto degli arbitri, riformare il provvedimento del 10.12.2009 di cui al comunicato n. 10 del Giudice Unico regionale dell'Emilia Romagna omologando la gara n. 861 del*

campionato di serie C femminile, girone B, disputata in data 5.12.2009, con il risultato conseguito sul campo”.

La A.S.D. Atletico Bologna resisteva depositando memoria e documenti, insistendo per la conferma della decisione impugnata.

3. All’udienza di discussione tenutasi in data 4.2.2010 - cui nessuno presenziava - il procedimento veniva trattenuto in decisione.

OSSERVA

La domanda avanzata in via cautelare dal sodalizio appellante non può essere valutata da questa Commissione in quanto il ricorso (spedizione n. 13030308272-7 del 18.12.2009) è pervenuto agli Uffici federali il 21.12.2009, ovvero il giorno stesso della ripetizione dell’incontro disposta dal G.U.R.

Ciò detto, l’appello risulta fondato e merita accoglimento.

Ed invero, la disamina del referto non evidenzia traccia dell’irregolarità lamentata dall’Atletico Bologna.

La sola “anomalia” è data dalla presenza di uno “scarabocchio” in una casella successiva alla chiusura del quinto set, al quale, però, non è possibile attribuire significato alcuno nel silenzio del rapporto arbitrale sul punto; rapporto da cui risulta, al contrario, che gli arbitri - a torto o a ragione - hanno consentito, portato a termine e considerato pienamente regolare lo svolgimento dell’incontro.

E’ noto, infatti, che il rapporto del primo arbitro costituisce fonte primaria di prova, mentre qualsivoglia eventuale errore tecnico non evidenziato dagli atti e/o comunque dagli ufficiali di gara non consente al G.U. di intervenire in sede di omologa a modifica del risultato sportivo conseguito sul campo.

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello, annulla la decisione impugnata e manda al G.U.R. Emilia Romagna di omologare la gara n° 861 del Campionato Regionale Femminile di Serie C - Gir. B 2009/2010 tra Amendola Volley Modena ASD e ASD Atletico Bologna con il risultato conseguito sul campo in data 5.12.2009, apportando le dovute modifiche alla classifica.

Annulla inoltre la ripetizione della gara stessa, avvenuta il 21.12.2010. da considerarsi come mai disputata..

Dispone restituirsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 12.02.2010